



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI - Ambito territoriale di Roma

Via Frangipane 41 - 00184 Roma -

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

Ai Dirigenti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e Provincia - Loro Sedi

e, p.c.,

alle OO.SS. comparto scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Circolare AOODGPER prot. n. 4814 del 30 gennaio 2023. Termine per la presentazione delle domande "quota 103" ed Opzione donna introdotte dall'art. 1 commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Facendo seguito alla nota di questo ufficio volta alla diffusione della Circolare n. 31924 relativa alle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola a decorrere dal 1° settembre 2023, si trasmette la Circolare AOODGPER prot. n. 4814 del 30 gennaio 2023 con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito alle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall'art. 1 commi 283, 288 e 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

A) Pensione anticipata flessibile (cd. "quota 103")

L'art. 1 comma 283 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto, in via sperimentale per l'anno 2023, il trattamento di "pensione anticipata flessibile". I requisiti previsti dalla normativa in oggetto per accedere al menzionato trattamento di pensione consistono nel raggiungimento, entro il **31 dicembre 2023**, di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di almeno 41 anni (cd. "quota 103"). Devono essere posseduti, pertanto, alla data anzidetta entrambi i requisiti minimi e non sarà possibile usufruire del beneficio stabilito dalla norma in esame se venisse a mancare anche uno solo di essi. Si precisa, inoltre, che la pensione potrà essere liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto per il 2023 sino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia (67 anni), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l'intero importo della pensione.

B) Opzione donna vincolata a condizioni soggettive

L'art. 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha apportato alcune modifiche alla previgente disciplina (art. 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28/03/2019, n. 26) relativa alla cd. "opzione donna", introducendo il comma 1 bis. La nuova disciplina prevede che possano usufruire del trattamento pensionistico le lavoratrici che, entro il **31 dicembre 2022**, abbiano

maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ed un'età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni ed al ricorrere di una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 della legge 05 febbraio 1992, n. 104 oppure riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%, come specificato nelle lettere a) e b) del suddetto comma 1-bis.

Termini per la presentazione delle domande - punti A) e B)

Nella circolare in oggetto è fissato al **28 febbraio 2023** il termine per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione in esame, sia relative alla "quota 103" sia relative alla cd. "opzione donna vincolata a condizioni soggettive". **A tal fine dal 1° al 28 febbraio 2023, tramite il sistema POLIS, sono disponibili le relative funzioni.**

Entro il medesimo termine del **28 febbraio 2023** è consentita la revoca delle domande di cessazione già presentate (ritiro al POLIS della domanda di cessazione).

Si fa presente che il termine del 28 febbraio è **tassativo**, per cui non sarà possibile presentare domande di cessazione dal servizio oltre tale termine, né revocare, sempre oltre i termini indicati, domande già inoltrate, con la conseguenza che in quest'ultimo caso la mancata revoca entro il 28 febbraio rende la domanda di cessazione **irrevocabile**.

Nella domanda di cessazione gli interessati dovranno dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio in caso venisse accertato il mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici.

Ovviamente il termine del **28 febbraio 2023** è confermato quale scadenza per la presentazione delle diverse tipologie di domande di cessazione anche per i dirigenti scolastici, per i quali tale limite è fissato già dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Per la successiva presentazione all'INPS delle domande di pensione si rinvia a quanto riportato nella nota n. 31924 del 08 settembre 2022. In particolare, per quanto attiene all'ipotesi di opzione donna l'INPS metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita domanda nella quale occorrerà indicare le specifiche condizioni soggettive.

C) Ape Sociale

I commi 288 e 289 del citato art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevedono anche per l'anno 2023 la possibilità di accedere alla cd. "Ape sociale". In particolare, è stato posticipato il termine di scadenza della sperimentazione relativa fissando lo stesso **al 31 dicembre 2023** e sono state confermate le condizioni per l'accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività cd. gravose (tra le quali rientrano i "professori di scuola primaria, pre primaria e professioni assimilate").

Si prega di assicurare ampia e tempestiva diffusione alla presente ed alla circolare AOODGPER prot. n. 4814 del 30 gennaio 2023, qui allegata.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normative connesse*



Firmato digitalmente da
VINCIGUERRA GIULIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO